

U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell'Ateneo e, in particolare, l'art. 33;

VISTO il vigente *Schema-tipo di Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dei Centri interdipartimentali di ricerca*, emanato con D.R. n. 2799 del 10/07/2019;

VISTA la proposta - di cui alla Nota PG n. 80407 del 30/06/2022 - di istituzione/attivazione del *Centro Interdipartimentale di Ricerca in Medicina di Genere - GENESIS*, avanzata dai Dipartimenti di Scienze Biomediche Avanzate, di Sanità Pubblica, di Scienze Mediche Traslazionali e di Farmacia - come risultante, dalle deliberazioni dei Consigli dei predetti Dipartimenti, allegate alla predetta nota PG 80407/2022;

VISTA la Delibera n. 30 del 03/10/2022 (EO/2022/1106 del 06/10/2022) con la quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all'istituzione ed attivazione del *Centro Interdipartimentale di Ricerca in Medicina di Genere - GENESIS* ed ha approvato, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Centro;

VISTA la Delibera n. 124 del 03/10/2022 (EO/2022/1259 del 12/10/2022) con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta di istituzione ed attivazione del *Centro Interdipartimentale di Ricerca in Medicina di Genere - GENESIS* ed ha espresso parere favorevole sul Regolamento di organizzazione e funzionamento del Centro stesso,

DECRETA

Art. 1 - E' istituito presso questo Ateneo il *Centro Interdipartimentale di Ricerca in Medicina di Genere - GENESIS*.

Art. 2 - E' emanato, nel testo allegato al presente Decreto, il Regolamento di organizzazione e funzionamento del sopra citato Centro.

Art. 3 - All'atto della costituzione, il Consiglio di Gestione del Centro *GENESIS* è composto dai seguenti professori e ricercatori che ne hanno proposto l'istituzione, afferenti ai Dipartimenti di seguito elencati, aderenti al Centro stesso:

Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate: prof. Giovanni ESPOSITO, prof.ssa Anna FRANZONE;

Dipartimento di Sanità Pubblica: prof. Attilio DI SPIEZIO SARDO, dott. Pierluigi GIAMPAOLINO;

Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali: prof. Antonio CITTADINI, dott. Alberto Maria MARRA

Dipartimento di Farmacia: prof.ssa Angela ZAMPELLA, prof. Angelo Antonio IZZO.

Art. 4 - Il Decano dei professori ordinari facenti parte del Consiglio di Gestione provvederà alla convocazione dello stesso al fine di porre in essere gli adempimenti necessari all'attivazione del Centro e, in particolare, di procedere all'elezione del Direttore.

Art. 5 - L'attivazione del suddetto *Centro Interdipartimentale di Ricerca in Medicina di genere - GENESIS* sarà disposta, con successivo provvedimento rettorale, a seguito della elezione e nomina del Direttore del predetto Centro.

IL RETTORE
Matteo LORITO

Ripartizione *Affari Generali*
Il Dirigente dott. Francesco BELLO
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell'Ufficio: dott. Antonio NASTI

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA IN MEDICINA DI GENERE - GENESIS

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna ed il funzionamento del *Centro Interdipartimentale di Ricerca in Medicina di Genere - GENESIS*: Gender interdipartimental institute of research (di seguito denominato Centro), la cui istituzione e attivazione, ai sensi dell'art. 33, comma 2, dello Statuto, non comporta maggiori oneri a carico del Bilancio universitario.
2. Partecipano alla costituzione del Centro i Dipartimenti di Scienze Mediche Traslazionali, di Scienze Biomediche Avanzate, di Farmacia e di Sanità Pubblica.

Art. 2 (Finalità e Attività)

1. Il Centro ha le seguenti finalità:

Il Centro ha l'obiettivo generale e primario di configurarsi come polo scientifico- tecnologico avanzato per la ricerca nell'ambito della Medicina di Genere. Ha lo scopo di essere funzionale al potenziamento e all'organizzazione della ricerca nell'Ateneo, avvalendosi di strutture, apparati scientifici e tecnici di interesse comune per le attività scientifiche e didattiche.

2. Per raggiungere tali obiettivi, il Centro svolge le seguenti attività:

- Promuovere, coordinare e svolgere ricerche interdisciplinari che chiariscano le differenze nella fisiopatologia, diagnosi e trattamento delle più comuni malattie in relazione al sesso e al genere;
- Sviluppare progetti di raccolta ed analisi dei "big data" sulla base dei quali realizzare algoritmi predittivi (*machine learning*) basati su variabili anamnestiche, biofisiche, strumentali, ematochimiche e genomiche/preteomiche, in grado di identificare e opportunamente stratificare le categorie di rischio;
- Favorire una efficiente comunicazione dei risultati scientifici ottenuti;
- Promuovere e realizzare forme adeguate di collaborazione e sinergie con altri enti di Ricerca e istituti nazionali ed esteri, interessati alle finalità del Centro;
- Svolgere attività didattica di formazione e addestrare alla metodologia e alle tecniche di ricerca sulle tematiche scientifiche inerenti il sesso e il genere personale laureato e non della Federico II, ai fini della sua migliore qualificazione;
- Concorrere all'organizzazione di corsi post-laurea, seminari, conferenze, master e promuovere borse di studio per approfondire i temi di studio e di ricerca nell'ambito della Medicina di Genere;
- Promuovere e sostenere il trasferimento tecnologico e la valorizzazione delle conoscenze e competenze acquisite e i prodotti della ricerca;
- Realizzare programmi integrati ospedale-territorio per la prevenzione e cura delle principali malattie che colpiscono le donne nelle diverse fasi della vita.

Art. 3

(Strutture e soggetti partecipanti alle attività del Centro)

1. Partecipano alle attività del Centro i Dipartimenti che hanno manifestato, attraverso apposita delibera consiliare, assunta su proposta di uno o più professori di ruolo o ricercatori, anche a tempo determinato, afferenti ai Dipartimenti stessi, la volontà di promuovere l'istituzione e l'attivazione del Centro. Al Centro possono aderire, successivamente alla sua attivazione, professori di ruolo o ricercatori, anche a tempo determinato, appartenenti ai Dipartimenti costituenti il Centro che ne facciano richiesta al Consiglio di Gestione. I Dipartimenti proponenti garantiscono, in caso di necessità, il supporto finanziario al Centro in misura proporzionale al loro coinvolgimento nelle attività e nell'utilizzo delle strutture.
2. Possono partecipare alle attività del Centro i Dipartimenti che successivamente alla sua attivazione, ne facciano richiesta al Direttore del Centro, attraverso apposita delibera consiliare, motivata e dettagliata. La richiesta deve altresì indicare la disponibilità del Dipartimento richiedente a garantire, in caso di necessità, il supporto finanziario al Centro in misura proporzionale al suo coinvolgimento nelle attività e nell'utilizzo delle strutture.
3. Possono altresì partecipare alle attività del Centro professori di ruolo o ricercatori, anche a tempo determinato, di altri Dipartimenti, che siano interessati alle attività del Centro e ne condividano i criteri ispiratori e le finalità. La richiesta individuale di partecipazione deve essere motivata e corredata da curriculum didattico e scientifico che documenti una attività di ricerca continuativa inerente alle specificità del Centro.
4. Le richieste di partecipazione di cui al comma 2 sono valutate dal Centro che, in caso di esito positivo espresso da apposita delibera del Consiglio di Gestione, di cui al successivo art. 6, ne propone l'approvazione al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
5. Le richieste di partecipazione di cui al comma 3 sono approvate dal Consiglio di Gestione del Centro.
6. Il Centro può stipulare convenzioni di collaborazione con soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dalla normativa di Ateneo.

Art. 4

(Gestione amministrativa)

1. Il Centro ha autonomia gestionale, regolamentare, organizzativa e di spesa in conformità al vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
2. L'organizzazione amministrativa del Centro è definita con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Direttore del Centro. Nell'ambito della stessa è individuato, tra gli appartenenti almeno alla categoria D, un responsabile dei processi amministrativo-contabili a cui è attribuita la responsabilità della istruttoria di ciascun atto di propria competenza.
3. Il Centro dispone per il suo funzionamento di risorse finanziarie acquisite autonomamente dall'esterno ovvero messe a disposizione dalle strutture partecipanti in misura proporzionale al loro coinvolgimento nelle attività e nell'utilizzo delle strutture del Centro.
4. Il Centro può stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività in conto terzi.

Art. 5

(Organi)

1. Sono organi del Centro:
 - a) Il Consiglio di Gestione
 - b) Il Direttore
 - c) Il Consiglio Scientifico

Art. 6

(Composizione del Consiglio di Gestione)

1. Il Consiglio di Gestione è composto da:
 - a) i Professori di ruolo e Ricercatori, anche a tempo determinato, che hanno proposto ai Dipartimenti di rispettiva afferenza l'istituzione e l'attivazione del Centro ovvero che, afferendo ai detti Dipartimenti, hanno presentato, successivamente alla sua attivazione, richiesta di partecipazione al Centro, che sia stata accolta;
 - b) i Professori di ruolo e Ricercatori, anche a tempo determinato, la cui richiesta di partecipazione al Centro, presentata successivamente all'attivazione, sia stata accolta;
 - c) i Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, ove assegnato al Centro, eletti tra il personale assegnato, pari al 5% del numero totale della componente dei Professori di ruolo e Ricercatori e, comunque, in numero non inferiore a uno.
2. Le funzioni verbalizzanti sono svolte da un componente del Consiglio, individuato, su proposta del Direttore, in apertura dei lavori di ciascuna seduta.
3. Possono partecipare ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto, su specifiche tematiche, esperti individuati dal Consiglio stesso.

Art. 7

(Compiti del Consiglio di Gestione)

1. Sono compiti del Consiglio di Gestione:
 - a. definire il piano triennale di sviluppo atto a garantire la sostenibilità di tutte le attività del Centro;
 - b. determinare i criteri generali di utilizzo delle risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili per lo svolgimento delle attività istituzionali del Centro;
 - c. approvare il piano annuale delle attività proposto dal Direttore;
 - d. approvare la proposta di budget economico {annuale e triennale} e la proposta di budget degli investimenti {annuale e triennale}, nonché il consuntivo di budget;
 - e. al termine di ogni triennio, esprimere parere sulla relazione documentata relativa ai risultati conseguiti da trasmettere al Nucleo di Valutazione;
 - f. avanzare proposte sullo sviluppo delle attività svolte;
 - g. autorizzare la stipula di contratti, convenzioni e di ogni altro atto negoziale, nei limiti e con le modalità previste dal vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
 - h. deliberare in merito alla stipula di contratti di collaborazione con personale esterno, alla luce della normativa vigente e previa verifica della necessaria copertura finanziaria degli stessi;
 - i. deliberare in merito a successive richieste di partecipazione alle attività del Centro da parte di altri Dipartimenti;
 - j. autorizzare le spese previste nel budget economico, degli investimenti e di cassa, nei limiti e con le modalità previste dal vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
 - k. collaborare con gli Organi di Governo dell'Università e con gli Organi di programmazione nazionale, regionali e locali;
 - l. deliberare su ogni altra questione a richiesta del Direttore;
 - m. esercitare tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalla Legge e dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo;
 - n. proporre al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico eventuali modifiche al Regolamento del Centro.

Art. 8 (Riunioni del Consiglio)

1. Il Consiglio è presieduto dal Direttore o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicedirettore, di cui al successivo art. 9.
2. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria, su convocazione del Direttore, di norma ogni 2 mesi e, in via straordinaria, su richiesta motivata del Direttore o di un terzo dei suoi componenti.
3. La convocazione del Consiglio deve essere notificata per iscritto o tramite pec, con riscontro di avvenuta ricezione, con l'indicazione dell'ordine del giorno e deve essere fatta pervenire almeno 5 giorni prima della seduta, salvo casi di motivata urgenza in cui tale termine è ridotto a due giorni.
4. Di ogni riunione deve essere redatto verbale della seduta sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
5. Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi partecipi la maggioranza assoluta dei suoi componenti, diminuita degli assenti giustificati. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta.

Art. 9 (Il Direttore)

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Gestione al proprio interno tra i professori di ruolo a tempo pieno. Il Consiglio di Gestione per l'elezione del Direttore viene convocato dal Decano dei professori ordinari del Centro. La votazione si svolge con voto segreto e ciascuna votazione è valida se vi prende parte la metà più uno degli aventi diritto al voto. Nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; nella seconda e nella terza votazione, si procede a maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nella seconda e nella terza votazione nessun candidato abbia ottenuto tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati nella terza votazione. In caso di parità di voti riportati, prevale la maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità ulteriore, la maggiore anzianità anagrafica. Il Direttore è nominato dal Rettore. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile soltanto una volta.
2. Il Direttore nomina, tra i Professori di ruolo, membri del Consiglio di Gestione che abbiano optato per il regime a tempo pieno, un Vicedirettore per essere coadiuvato o sostituito in caso di assenza o impedimento. Il Vicedirettore decade alla cessazione dalla carica del Direttore.
3. Il Direttore presiede il Consiglio e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati. In caso di necessità e di urgenza, adotta i provvedimenti opportuni e li sottopone per la ratifica al Consiglio nella prima adunanza successiva. È responsabile della gestione del Centro e della legittimità degli atti, garantisce il conseguimento degli obiettivi assegnati al Centro stesso, nonché la corretta gestione e valorizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso affidate.
4. Il Direttore, tenuto conto dei criteri generali dettati dal Consiglio di Gestione, esercita poteri d'indirizzo e vigilanza sulle attività del Centro e adotta gli atti di gestione nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo a quanto previsto dal vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. In particolare, il Direttore:
 - a. propone al Consiglio di Gestione il Piano triennale di sviluppo;
 - b. predispone, ogni tre anni, una Relazione documentata sui risultati conseguiti con riferimento allo stato delle attività che, corredata dal parere del Consiglio, viene trasmessa al Nucleo di Valutazione, per quanto di sua competenza;
 - c. predispone la proposta di budget economico (annuale e triennale) e la proposta di budget degli investimenti (annuale e triennale), nonché il consuntivo di budget;
 - d. gestisce e dispone tutti gli atti amministrativi, negoziali e di spesa del Centro, nei limiti e con le modalità previste dal vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

- e. provvede a tutti gli altri adempimenti relativi alla gestione del Centro che non rientrino nella competenza del Consiglio di Gestione;
- f. promuove le attività del Centro;
- g. vigila sulla osservanza delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;
- h. tiene i rapporti con gli Organi accademici e con l'Amministrazione universitaria;
- i. esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle Leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, in analogia a quanto previsto per il Direttore di Dipartimento.

Art. 10
(Presidente onorario)

1. Il Rettore, su proposta del Consiglio di Gestione del Centro, può nominare quale Presidente onorario del Centro, un esperto, anche esterno all'Ateneo, in possesso di specifiche competenze nonché di comprovata qualificazione ed esperienza nei settori di attività del Centro.
2. Il Presidente onorario dura in carica tre anni.
3. Il Presidente onorario, su invito del Direttore del Centro, può:
 - a. partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione del Centro;
 - b. rappresentare il Centro in occasione di eventi, manifestazioni e contesti istituzionali;
 - c. collaborare ai progetti di sviluppo delle attività del Centro da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Gestione del Centro;
 - d. collaborare con il Direttore nella individuazione delle linee politiche, di indirizzo e di sviluppo del Centro, da proporre al Consiglio di Gestione;
 - e. proporre iniziative scientifiche e culturali.
4. La carica di Presidente onorario non comporta alcuna retribuzione o indennità ma possono essere rimborsate le spese sostenute nell'ambito delle attività istituzionali affidate, secondo le modalità previste nel Regolamento delle missioni dell'Ateneo.

Art. 11
(Il Consiglio Scientifico)

1. Il Consiglio Scientifico è l'organo che svolge attività propositive e consultive nelle tematiche scientifiche oggetto delle attività del Centro.
2. Il Consiglio Scientifico è composto da:
 - a) da 1 a 3 membri, in proporzione ai partecipanti, per ciascun Dipartimento che afferisce al Centro, nominati dai Dipartimenti stessi;
 - b) un membro per ciascuna delle istituzioni, pubbliche o private, che abbiano stipulato convenzioni di collaborazione con il Centro, nominato dalle istituzioni stesse;
 - c) esperti o cultori della materia oggetto delle attività del Centro, nominati dal Consiglio di Gestione, su proposta del Direttore, della Giunta o dello stesso Consiglio Scientifico.
3. I membri del Consiglio Scientifico restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Scientifico elegge un Coordinatore scelto tra i propri componenti. Il Coordinatore dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Il Coordinatore convoca il Consiglio Scientifico ogni qual volta sia necessario acquisirne pareri.
5. Il Consiglio Scientifico avanza proposte sul piano annuale delle ricerche e sullo sviluppo delle attività di ricerca.
6. Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi partecipi la maggioranza assoluta dei suoi componenti, diminuita degli assenti giustificati. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del Coordinatore del Consiglio.
7. Delle riunioni del Consiglio Scientifico è redatto verbale; copia del verbale deve pervenire al Direttore ed al Consiglio di Gestione.

Art. 12
(Sede, spazi e attrezzature)

1. Il Centro ha sede in Via S. Pansini, 5 – Università degli Studi di Napoli Federico II – Edificio 18, I piano.
2. I Dipartimenti interessati stabiliscono le modalità di collaborazione con il Centro al quale partecipano.
3. Il Centro dispone di proprie attrezzature e di altri beni mobili iscritti in apposito inventario e, eventualmente, di attrezzature e beni mobili messi a disposizione dai Dipartimenti partecipanti per lo svolgimento di attività di interesse comune.
4. Il Centro può accogliere e utilizzare attrezzature di proprietà di soggetti pubblici o privati mediante stipula di specifiche convenzioni, in osservanza della normativa vigente.